

AVMS SERVICE SRL UNIPERSONALE

* * *

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO RELATIVA ALL'ESERCIZIO 01/07/2020 – 30/06/2021 ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 175/2016

PREMESSA

La Società Avms Service srl unipersonale, costituitasi in data 4/06/2015, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, della norma citata a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario.

Il documento si articola in:

- programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati (art. 6, co. 3, d.lgs. cit.).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, COMMA 2, D.LGS. 175/2016

Ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 14 del D.Lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo articolo 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [comma 2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [comma 3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [comma 4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio

finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [comma 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

DEFINIZIONI

Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come “*probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica*”; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che “*si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*” (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “*crisi*” come “*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “*la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari*

adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;

- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE

La società, costituitasi il 5 giugno 2015, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016, non aveva predisposto specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale in considerazione del fatto che si è ritenuto garantito il presupposto della continuità aziendale in assenza di significative incertezze, in fase di avvio, che potessero comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità della società di operare come un'entità in funzionamento.

Con l'entrata in vigore dei principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a partecipazione pubblica, nelle more della definizione degli aspetti cruciali della normativa da parte dello stesso legislatore, trattandosi del secondo esercizio di società neocostituita, si è ritenuto opportuno attendere chiarimenti circa le linee guida e gli indicatori da adottare per la definizione della misurazione del rischio.

A far data dall'approvazione del bilancio chiuso al 30/06/2019 si sono applicate le raccomandazioni contenute nel documento del Gruppo di Lavoro “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale delle società a partecipazione pubblica e indicatori di valutazione” – Area “Economia degli Enti Locali”, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, pubblicate nel marzo 2019.

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio.

1. Analisi di indici e margini di bilancio

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Per lo Stato Patrimoniale

Margini

- **Margine di Tesoreria**: è un indicatore finanziario della liquidità dell'Impresa. In particolare, indica la capacità dell'impresa a "soddisfare" i debiti a breve e medio termine mediante la liquidità disponibile o con i crediti a breve e medio termine. È dato dalla differenza tra Liquidità Correnti più Crediti a BT e Passività correnti.
- **Capitale Circolante Netto**: rappresenta un indicatore patrimoniale che permette di valutare la situazione di liquidità della Società ed è determinato dalla somma algebrica dei valori

rappresentati nello stato patrimoniale di Attività Correnti (segno positivo) e di Passività Correnti (segno negativo).

- Margine di Struttura: è un indicatore della solidità patrimoniale dell'impresa, cioè della sua capacità di finanziarsi con il Patrimonio Netto. Si ottiene sottraendo al Patrimonio Netto le Immobilizzazioni.

Indici

- Indice di liquidità: è l'indice correlato al margine di tesoreria, da utilizzare per un confronto "spaziale", con le altre imprese del settore, e "temporale", per analizzare il suo trend nel tempo in modo da evidenziare eventuali criticità.
- Indice di disponibilità: è l'indice correlato al capitale circolante netto, da utilizzare, ai fini di una maggiore valenza, per un giudizio complessivo unitamente all'indice di liquidità su una serie di dati consecutivi nel tempo (ultimi 3-5 anni).
- Indice di copertura delle immobilizzazioni: è l'indice correlato al margine di struttura.
- Indice di indipendenza finanziaria: viene costruito con la formula $\frac{\text{patrimonio netto}}{\text{capitale acquisito}}$ ed indica quanta parte delle fonti di finanziamento è stata apportata dai soci e non dovrà quindi essere restituita, quanto più questo indice è elevato tanto più l'impresa è indipendente.
- Indice di indebitamento (Leverage): identifica il rapporto tra il capitale proprio dell'azienda e il capitale di rischio, ossia quello di terzi.

Per il Conto Economico

Margini

- Margine Operativo Lordo o EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): anche in questo caso si tratta di un indicatore della performance operativa, prima delle imposte dell'esercizio, dei proventi / oneri finanziari, dei proventi / oneri da partecipazione, degli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni.
- Risultato Operativo o EBIT (Earnings Before Interest and Taxes): tale indicatore rappresenta un indicatore della performance operativa ed è utilizzato per monitorare e valutare l'andamento della Società. Viene definito come risultato prima delle imposte dell'esercizio, dei proventi / oneri finanziari e dei proventi/oneri da partecipazione.

Indici

- ROE o Return On Equity: rappresenta un indicatore economico-patrimoniale che permette di valutare la capacità di remunerare il capitale di rischio che i soci hanno impiegato. Viene determinato dal rapporto fra l'utile (o la perdita) netta dell'esercizio ed il patrimonio netto, al netto del risultato netto dell'esercizio stesso.
- ROI o Return On Investment: rappresenta un indicatore economico-patrimoniale che permette di valutare la redditività e l'efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate; tale indice esprime quanto "rende" il capitale investito attraverso la gestione tipica. Viene determinato dal rapporto fra il Risultato Operativo (EBIT) ed il Capitale Investito Netto, come più sopra definiti.
- ROS o Return On Sales: è un indice di redditività che misura la redditività delle vendite rispetto ai guadagni dell'azienda. Viene ottenuto dal rapporto tra il Risultato Operativo (EBIT) ed i ricavi delle vendite.

Altri indici e indicatori

- Indice di rotazione del capitale investito (ROT): esprime il ricavo netto medio generato da ogni unità di capitale operativo investito nell'attività dell'azienda e quindi è molto importante per valutare la capacità produttiva dell'impresa. Viene determinato dal rapporto fra il valore dei

ricavi delle vendite e delle prestazioni ed il capitale investito, ossia tutte le fonti di finanziamento, rappresentate dal capitale proprio e dai debiti finanziari.

- Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del Circolante Netto: è il flusso generato dalla gestione reddituale, riconducibile in pratica alla normale attività operativa.
- Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDA: consente il confronto in via sintetica tra il debito finanziario e una grandezza che è espressione (pur se molto grossolana) dei flussi annuali al servizio dello stesso.
- Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBIT (o NOPAT, Net Operating Profit After Taxes): fornisce una grandezza (per quanto retrospettiva) che consente di approssimare i flussi di cassa al servizio del debito.
- Rapporto Debito/Equity: Si tratta di un indicatore volto ad individuare il limite massimo di leva finanziaria ammissibile.
- Rapporto oneri finanziari/MOL: misura la capacità economica di sostenimento del costo dell'indebitamento.

2. Strumenti di valutazione correlati alla riforma della crisi di impresa

Al fine di completare gli indici costituenti il sistema dell'allerta ex articolo 13, comma 2, Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), si è ritenuto opportuno introdurre anche i seguenti indici:

- *sostenibilità degli oneri finanziari;*
- *adeguatezza patrimoniale;*
- *equilibrio finanziario;*
- *indebitamento previdenziale e tributario,*

come previsto dalla bozza degli indici di allerta elaborata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in adempimento dell'art. 13, comma 2, della norma sopra citata.

MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà alle attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, saranno trasmesse all'organo di controllo, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'Assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

Resta inteso che in presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

B. RELAZIONE SUL MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 30.06.2021

LA SOCIETA'

Il capitale della società, pari a € 10.000,00, è interamente detenuto dalla Associazione Valdostana

Maestri di Sci (AVMS), ente pubblico non economico, regolamentato dall'art. 26 della Legge Regionale n. 44 del 31/12/1999.

La società ha per oggetto esclusivo la produzione e la gestione di servizi strumentali all'attività dell'ente pubblico partecipante, "AVMS".

Per quanto sopra la società, a capitale interamente pubblico detenuto dal socio unico "AVMS", deve realizzare la propria attività nei confronti dell'ente che la partecipa e dei soggetti (maestri di sci della Valle d'Aosta) che ne fanno parte.

Per le citate finalità la società potrà in particolare:

- acquistare, gestire, locare fabbricati a destinazione terziaria/commerciale, strumentali all'attività della società e del suo unico socio "AVMS";
- organizzare, acquistare, gestire, coordinare beni, mezzi, servizi, strutture, attrezzature utili o necessari per l'erogazione di servizi amministrativi e contabili, funzionali all'attività dei maestri di sci e delle Scuole di sci;
- organizzare, gestire e coordinare prove selettive professionali, corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento professionale e seminari per maestri di sci alpino, di sci nordico, di snowboard e di tutte le specializzazioni e qualifiche relative, utili o necessari per lo svolgimento dell'attività di maestro di sci;
- acquistare e vendere prodotti e materiali tecnici professionali nell'ambito delle discipline dello sci alpino, sci nordico, snowboard e di tutte le specializzazioni e qualifiche relative, utili o necessari per lo svolgimento dell'attività di maestro di sci;
- organizzare, promuovere e stipulare convenzioni con enti e società operanti nel settore turistico e sportivo, anche con agenzie assicurative, da concordare con le scuole di sci per favorire la diffusione e la tutela dello sci;
- organizzare e gestire iniziative di carattere culturale, ricreativo e di sponsorizzazione, utili alla promozione del turismo e dello sport invernale in Valle d'Aosta, e tra queste a titolo puramente esemplificativo: manifestazioni, convegni, congressi, competizioni, pubblicazioni editoriali e video;
- svolgere attività di sponsorizzazione, anche avvalendosi di atleti-maestri di sci e di Scuole di sci, al fine di promuovere e far conoscere l'Associazione Valdostana Maestri di sci.

La società ha oggetto sociale esclusivo, opera con i soggetti sopra indicati e non può partecipare ad altre società o enti.

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società, a norma dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, è retta da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea dei soci in data 16/05/2018.

Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di nomina	Compenso	Durata
Amministratore unico	Giuseppe Cuc	29/03/1958	16/05/2018	nessuno per rinuncia	fino a revoca o dimissioni

All'Amministratore Unico, ai sensi di quanto previsto all'art. 13 dello statuto, spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dallo statuto alla decisione dei soci.

L'Amministratore unico rappresenta la società, convoca e presiede le riunioni delle assemblee dei soci.

All'Amministratore unico viene riconosciuto il rimborso delle spese da questo sostenute nell'espletamento del suo incarico, sulla base di apposite note corredate dai documenti giustificativi di spesa e, per l'utilizzo della propria autovettura, un rimborso chilometrico di euro 0,40/km. L'Assemblea ha preso atto che l'Amministratore unico ha rinunciato al suo compenso a fronte dell'incarico conferitogli.

ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, la revisione legale dei conti è stata affidata ad un Revisore legale nominato dall'Assemblea dei soci in data 23/10/2020.

Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di nomina	Compenso	Durata
Revisore legale	Umberto Aglietta	29/09/1966	23/10/2020	€ 1.400,00 oltre oneri di legge	tre esercizi - fino approvazione bilancio al 30.06.2023

ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sociale, la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della controllante, socio unico, Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS). Il socio ha partecipato a n.1 Assemblea tenutasi nel corso dell'anno; gli sono state altresì fornite da parte dell'Amministratore Unico, del Revisore legale e degli uffici le informazioni di tempo in tempo richieste.

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con la deliberazione n. 8 del 20/05/2021 ha richiamato il superamento della criticità relativa all'art. 20, comma 2, lett. B) del TUSP (numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti), sanata con l'assunzione di n. 1 risorsa con funzioni amministrative, avvenuta in data 15/07/2019, portando il numero di amministratori pari a quello dei dipendenti, di cui aveva preso atto nella precedente revisione.

Relativamente al requisito previsto dall'art. 20, comma 2 lett. d) e dall'art. 26, comma 12-*quinquies* (società con fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente) la Sezione rileva che, seppur i ricavi risultino incrementati con prospettiva di ulteriore miglioramento, la società al momento non soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d). La Sezione ritiene pertanto che, qualora tali condizioni dovessero protrarsi, debba essere effettuata dall'Associazione Valdostana maestri di Sci (AVMS) una puntuale verifica volta al superamento della criticità sopra evidenziata, adottando specifiche misure di razionalizzazione.

ASSETTO ORGANIZZATIVO



La situazione del personale occupato alla data del 30/06/2021 è la seguente:

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	N.
Impiegato	1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE AL 30.06.2021

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al precedente paragrafo “Strumenti per la valutazione del rischio di crisi”, secondo quanto di seguito indicato.

L’analisi si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all’esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Di seguito le risultanze numeriche.

STATO PATRIMONIALE - margini	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
marginie di tesoreria (liquidità correnti + crediti bt - passività correnti)	- 17.302	- 76.063	- 104.029	- 19.782
capitale circolante netto (attività correnti - passività correnti)	4.223	35.008	29.498	51.790
marginie di struttura (patrimonio netto - immobilizzazioni)	5.153	34.388	29.033	50.464
<hr/>				
STATO PATRIMONIALE - indici	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
indice di liquidità (attivo circolante - magazzino)/(passivo a breve termine)	0,52	0,29	0,63	0,78
indice di disponibilità (attivo circolante/passivo a breve termine)	1,12	0,67	1,10	1,56
copertura delle immobilizzazioni (patrimonio netto/immobilizzazioni)	1,03	0,87	1,11	1,19
indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/totale capitale acquisito)	0,88	0,75	0,85	0,84
indice di indebitamento (capitale proprio/capitale di terzi)	7,48	2,99	5,52	5,25

CONTO ECONOMICO - margini	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
marginale operativo lordo (EBITDA) (risultato prima delle imposte, comp.finanz.,amm.ti.acc.ti)	35.657	50.884	87.436	33.904
risultato operativo (EBIT) (risultato prima imposte, comp.finanz.)	34.356	48.036	84.271	31.288
CONTO ECONOMICO - indici	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
ROE (reddito netto contabile/patrimonio netto ante risultato)	0,16	0,19	0,28	0,08
ROI (reddito operativo/capitale investito)	0,19	0,22	0,29	0,10
ROS reddito operativo/vendite nette)	0,10	0,09	0,14	0,06
ALTRI INDICATORI	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
ROTrotazione capitale investito (vendite nette/capitale investito)	1,97	2,32	2,09	1,54
flusso di cassa gest.caratt. (flusso gestione reddituale normale gestione operativa)	39.882	15.877	116.934	85.693
rapporto PFN e EBITDA (posizione finanziaria netta/EBITDA)	0,69	1,45	0,59	1,72
quoziente di indebitamento (debiti finanziari netti/patrimonio netto)	0,13	0,33	0,18	0,19
coverage monetario (oneri finanziari/MOL)	0,01	0,01	0,01	0,02

Di seguito si riportano gli indici di allerta elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in adempimento all'articolo 13, comma 2, del D. Lgs.14/2019.

INDICI CNDCEC	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
Sostenibilità oneri finanziari (oneri finanziari/ricavi)	0,06%	0,06%	0,08%	0,13%
soglia - alert se maggiore	1,80% - NO	1,80% - NO	1,80% - NO	1,80% - NO
Adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti totali)	503,82%	205,13%	101,91%	339,26%
soglia - alert se minore	5,20% - NO	5,20% - NO	5,20% - NO	5,20% - NO
Equilibrio finanziario (attività a breve/passività a breve)	114,15%	68,10%	110,83%	158,07%
soglia - alert se minore	95,40% - NO	95,40% - SI	95,40% - NO	95,40% - NO
Indebitamento previdenziale e tributario (indeb. previd. tribut./attivo)	2,53%	1,92%	7,65%	0,86%
soglia - alert se maggiore	11,90% - NO	11,90% - NO	11,90% - NO	11,90% - NO

CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex articolo 6, commi 2 e 14, commi 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D. Lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.

In base al comma 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al comma 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

La Società, in considerazione della minima struttura organizzativa di cui è dotata e della specifica e circoscritta attività strumentale svolta unicamente per il socio unico Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS) e per i singoli maestri di sci iscritti all'AVMS, aspetti ed elementi meglio dettagliati in precedenza nella presente relazione, al momento si è dotata unicamente del regolamento interno per l'assunzione del personale e tale documento è pubblicato sul sito istituzionale della società.

Dal punto di vista dell'assetto organizzativo, la Società ha operato la scelta di dotarsi di un sistema di responsabilità incentrato sull'Amministratore Unico dotato di autonomia gestionale.

* * *

La presente relazione verrà pubblicata sul sito internet della società unitamente al bilancio dell'esercizio chiuso al 30/06/2021.

L'Amministratore Unico

Giuseppe Cuc

AVMS SERVICE S.R.L. - Unipersonale

Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 52H

Tel. 0165.548176 - 11100 AOSTA (AO)

avms.service@gmail.com - P. Iva 0120230073

Capitale Sociale € 10.000 versato

Registro Imprese di Aosta - REA AO-75877